



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 24 giugno 2025 n.7

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 17 giugno 2025;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE I PERIODI DI CALDO ESTREMO – MICROCLIMA

Art. 1

(Finalità e contesto normativo)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire norme di attuazione al fine di prevedere l'obbligo di mantenere la temperatura nei luoghi di lavoro entro limiti compatibili con la tutela della salute dei lavoratori e la corretta esecuzione delle mansioni.
2. Il presente regolamento è volto, altresì, a definire le misure di prevenzione e protezione ritenute più idonee a mitigare gli effetti derivanti dall'esposizione al rischio termico, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla Amministrazione Pubblica e agli operatori economici privati operanti in qualunque settore.

Art. 3

(Obblighi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati)

1. In presenza di condizioni climatiche critiche, ovvero temperature sopra i 35 gradi centigradi e/o situazioni di disagio del microclima, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare misure idonee, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - a) pianificare le attività nelle ore più fresche della giornata, riducendo il lavoro nella fascia oraria più calda (13:00–16:00), compatibilmente con le esigenze, le specificità dell'attività svolta e del servizio erogato;
 - b) prevedere interruzioni dell'attività lavorativa con frequenza almeno oraria e con una pausa della durata minima di cinque minuti, in ambienti freschi o, nel caso di attività svolte all'aperto, ombreggiati;
 - c) assicurare la disponibilità di acqua fresca in quantità sufficiente e facilmente accessibile, promuovendo l'assunzione di liquidi ogni 30–60 minuti;

- d) istruire il personale circa i sintomi di disidratazione, colpo di calore, crampi da calore e svenimento, e sulle corrette modalità di prevenzione e primo intervento;
 - e) dotare i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Per quanto riguarda le prestazioni lavorative svolte all'aperto i datori di lavoro pubblici e privati devono realizzare o mettere a disposizione aree ombreggiate, riparate dal sole diretto e nelle immediate vicinanze delle zone operative, idonee ad accogliere i lavoratori durante le pause o in caso di malessere.
3. Le aree ombreggiate possono essere fisse o mobili e devono essere proporzionate al numero di personale presente, facilmente accessibili e dotate, ove possibile, di sedute e ventilazione naturale o assistita.
4. Il datore di lavoro è tenuto a inserire, entro e non oltre il 31 marzo 2026 nel Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2 della Legge 18 febbraio 1998 n.31, nonché all'interno del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'Allegato 7 al Decreto 26 febbraio 2002 n.25 e successive modifiche, con l'elencazione delle misure di mitigazione del rischio individuate, tenendo conto del microclima, della tipologia di attività svolta e delle condizioni individuali dei lavoratori con l'indicazione di misure di prevenzione e il relativo programma di attuazione. Il Coordinatore della Sicurezza, nei cantieri ove nominato, è tenuto ad aggiornare con le medesime modalità e tempistiche il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
5. Nelle more dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS), i datori di lavoro sono tenuti ad attenersi alle disposizioni del presente regolamento, adottando tutte le misure necessarie a garantire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4

(Tutela dei lavoratori maggiormente esposti)

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, il datore di lavoro pubblico e privato concorda con il Medico del Lavoro eventuali ulteriori misure di protezione per i lavoratori affetti da patologie croniche, per le lavoratrici in gravidanza, e per i soggetti in terapia farmacologica che interferisce con la termoregolazione. È onere del lavoratore segnalare tempestivamente eventuali proprie condizioni di fragilità al Medico del Lavoro.

Art. 5

(Organizzazione del primo soccorso e gestione dell'emergenza)

1. I lavoratori devono essere sensibilizzati e informati al fine del riconoscimento precoce dei sintomi dovuti dallo stress termico e sulle modalità di attivazione dei soccorsi.
2. L'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) emana apposite linee guida per la formazione in materia di primo soccorso, calibrate in base ai differenti livelli di rischio correlati al microclima nei luoghi di lavoro.

Art. 6

(Obblighi dei lavoratori in materia di prevenzione del rischio da stress termico)

1. I lavoratori sono tenuti a collaborare attivamente con il datore di lavoro, con i Direttori e i Dirigenti della Amministrazione Pubblica nonché con i soggetti preposti alla sicurezza per la prevenzione del rischio da stress termico da calore nei luoghi di lavoro.
2. In particolare, ciascun lavoratore ha l'obbligo di:
- a) rispettare le pause previste durante l'attività lavorativa in condizioni di temperatura elevata, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro o dal piano di prevenzione aziendale;

- b) mantenere un'adeguata idratazione, anche in assenza di stimolo alla sete, al fine di prevenire stati di disidratazione;
- c) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi sintomo riconducibile a stress termico da calore, ivi inclusi spossatezza, crampi, vertigini, nausea o eccessiva sudorazione.

Art. 7

(Valutazione del rischio da stress termico)

1. Il Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e l'UOC Sicurezza sul Lavoro con apposita circolare, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, definiscono le linee di indirizzo volte a valutare l'esposizione individuale allo stress termico da calore ed a stabilire la presenza o l'assenza del relativo rischio di microclima.
2. La circolare definisce indirizzi e le modalità per l'individuazione e la valutazione del rischio da stress termico, tenendo conto dei fattori ambientali, personali e organizzativi che possono influenzare l'esposizione.
3. La mancata emanazione della circolare non esonera i datori di lavoro, i Direttori e i Dirigenti della Amministrazione Pubblica dagli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 8

(Responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a informare il lavoratore in merito alle disposizioni contenute nel presente regolamento, garantendo che tali informazioni siano rese in modo chiaro e comprensibile.
2. Il lavoratore è tenuto a rispettare le disposizioni del presente regolamento e a conformarsi alle indicazioni ricevute.
3. Qualora il datore di lavoro, i Direttori e i Dirigenti della Amministrazione Pubblica non rispettino gli obblighi previsti dal presente regolamento, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e, in assenza, il lavoratore, ha il dovere di segnalare tempestivamente la violazione al Dipartimento Prevenzione affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti di verifica e tutela.
4. Fermo restando l'obbligo di sorveglianza da parte dei datori di lavoro, ai sensi della normativa vigente, il lavoratore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento ed è responsabile in caso di mancato rispetto degli stessi.

Art. 9

(Efficacia)

1. Il presente regolamento è modificato su indicazione del Dipartimento Prevenzione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 giugno 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

**SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi

